

Norme & Tributi

Lavoratori fragili, diritto all'assegno al nucleo

Corte costituzionale

Il beneficio non può essere subordinato alla presenza sul territorio dei familiari

Il primato dell'Unione impone di disapplicare la norma di esclusione

Patrizia Maciocchi

L'assegno unico familiare non può essere rifiutato o ridotto per i cittadini extracomunitari, soggiornanti di lungo periodo, solo perché i loro familiari risiedono in un paese terzo. Una disparità di trattamento nel caso di un beneficio riconosciuto ai cittadini italiani a prescindere dal luogo in cui risiedono i familiari.

Il diritto alle stesse regole - rispetto a una prestazione che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno - va garantito dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo. Quest'ultimo è rappresentato dalle direttive 2003/109/Ce e 2011/98/UE, sui soggiornanti di lungo periodo e il rilascio del permesso

unico di lavoro, mentre rientra l'Anf. Entrambe le disposizioni impongono pari diritti nelle prestazioni sociali tra le categorie indicate e i cittadini italiani. E nel recepire le norme dell'Unione il governo italiano non ha esercitato sul punto una facoltà di deroga.

Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza 67 di ieri, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Cassazione sull'articolo 2 comma 6-bis del Dl 69/1988. Per i giudici delle leggi esistono, infatti, le condizioni per disapplicare la norma esaminata. Una conclusione raggiunta dopo che la Corte di Lussemburgo, interpellata dalla Cassazione, aveva affermato l'incompatibilità delle norme italiane sull'Anf con le direttive europee.

La Consulta ha sottolineato il primato del diritto dell'Unione, che costituisce «l'architettura su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi». Un principio costantemente affermato, valorizzando i suoi effetti propulsivi nell'ordinamento interno. «In tale sistema - si legge nella sentenza - il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'articolo 134 della Costituzione, non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate».

Accento, dunque, sulla centralità del rinvio pregiudiziale «per garantire piena efficacia al diritto dell'Unione e assicurare l'effetto utile dell'articolo 267 del Tfrue, cui si salda il potere di disapplicare la contraria disposizione nazionale».

Con l'avvertenza che la mancata disapplicazione viola i principi di uguaglianza e di leale collaborazione tra Stati membri. Il giudice del rinvio dovrà adeguarsi alle sentenze della Corte Ue, alla quale va la competenza esclusiva nell'interpretazione e applicazione dei Trattati. La Corte chiarisce anche che le nuove norme sull'assegno unico universale non incidono sui giudizi oggetto dei rinvii, in quanto controversie perfezionate nel corso della disciplina anteriore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CORTE UE



IL SOLE 24 ORE, 30 DICEMBRE 2020, PAG. 29
L'analisi di Enrico Traversa sulle due sentenze della Corte Ue sull'assegno al nucleo familiare

Proroga al 31 marzo delle tutele per i fragili

Lavoro e Covid

Inps non risolve i dubbi riguardo ai requisiti per i lavoratori

Matteo Prioschi

Inps, con il messaggio 1126/2022, ha recepito la proroga fino al 31 marzo delle tutele per i lavoratori fragili introdotta dall'articolo 17 del decreto 221/2021 come modificato in sede di conversione in legge.

L'articolo 17, infatti, ha stabilito che i lavoratori fragili possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto 18/2020 e cioè che la prestazione lavorativa sia svolta «di norma» in modalità agile. Prorogata inoltre la tutela del comma 2, in base al quale se l'attività non può essere svolta in smart working, l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero. Il comma 2 contiene una definizione di lavoratore fragile utilizzata sin dal 2020.

L'articolo 17 del Dl 221/2021 ha però anche previsto l'emanazione di

un decreto interministeriale che individui le patologie in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, decreto datato 4 febbraio 2022 e già pubblicato: i fragili individuati da tale provvedimento non sono uguali a quelli dell'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020.

Inps, nel messaggio 1126 afferma che la proroga al 31 marzo riguarda: ● il diritto allo smart working per i fragili individuati dal decreto del 4 febbraio; ● l'assenza equiparata a malattia (senza fare riferimento al Dm 4 febbraio).

Ciò determina due possibili letture del messaggio. In base alla prima, dal 1° gennaio al 31 marzo i fragili sono quelli del Dm 4 febbraio sia per lo smart working che per l'equiparazione al ricovero, anche se Inps esplicitamente non lo afferma. Questa interpretazione è supportata dal fatto che il Dm nelle premesse fa riferimento sia al comma 2 che al comma 2 bis dell'articolo 26.

In base alla seconda, la proroga dello smart working riguarda solo i lavoratori individuati dal Dm. Ma in tal modo i fragili, in base alla categoria in cui si collocano, hanno diritto a una o all'altra tutela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'interpretazione delle Entrate

Il caso

Le agevolazioni della legge 112/2016 sono applicabili sia alle attribuzioni tra vivi, sia a quelle mortis causa. Lo ha chiarito l'Agenzia nella risposta a interpello 103/2022, in cui è stato esaminato il caso di una coppia di genitori di una ragazza disabile, che hanno istituito a suo favore un fondo speciale da gestire in ossequio a un contratto di

affidamento fiduciario, dotando il fondo speciale sia con attribuzioni durante la loro vita, sia con attribuzioni a causa di morte

L'obiettivo

Questa pianificazione è stata progettata per sopprimere alle necessità della disabile più velocemente rispetto a una gestione effettuata da un tutore. In questo contesto, soccorre la legge

112/2016, consentendo l'istituzione di un trust esente da imposta di successione e donazione, nonché da imposta di bollo per favorire l'inclusione sociale di queste persone, oltre alla cura e all'assistenza. E prevedendo che per i trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa, con esenzione da imposta di bollo

La legge del «Dopo di noi» opera anche attraverso il testamento

Il chiarimento

L'esenzione dalle imposte si applica sia alle attribuzioni in vita che a causa di morte

Angelo Busani

La dotazione di un «fondo speciale», gestito mediante un contratto di affidamento fiduciario, con un'attribuzione mortis causa (e cioè per mezzo di una disposizione testamentaria), beneficia delle agevolazioni della legge sul «dopo-di-noi» (legge 112/2016); in altre parole, queste agevolazioni sono applicabili sia alle attribuzioni tra vivi che a quelle mortis causa.

Lo ammette l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 103 del 11 marzo 2022, esaminando un caso nel quale i genitori di una ragazza disabile hanno programmato di fornir-

le l'occorrente supporto anche mediante l'istituzione di un fondo speciale da gestire in ossequio a un contratto di affidamento fiduciario, dotando il fondo speciale sia con attribuzioni durante la loro vita, sia con attribuzioni a causa di morte. Questa pianificazione è stata progettata al fine di sopprimere alle necessità della persona disabile «in modo più fluido ed efficiente» rispetto alla burocrazia e alla lentezza proprie di una gestione effettuata da un tutore (il quale necessita di autorizzazioni dell'autorità giudiziaria).

La legge 112/2016, al fine di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità», specialmente «in vista del venir meno del sostegno familiare» alla persona disabile, ha previsto che:

1) vengano istituiti un trust, un vincolo di destinazione in base all'articolo 2645-ter del Codice civile oppure un «fondo speciale, composto da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinato con contratto

di affidamento fiduciario»; 2) la «strumentazione» sia istituita «in favore di persone con disabilità grave» e persegua «come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave».

Al ricorrere di questi presupposti si applicano i seguenti benefici:

a) è esente da imposta di successione e donazione, nonché da imposta di bollo, la sottoposizione di beni al vincolo del trust, al vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile, e al vincolo del fondo speciale disciplinato con contratto di affidamento fiduciario;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile, istituiti in base alla legge 112/2016, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (e vi è esenzione da imposta di bollo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che, in considerazione della crisi tra Federazione Russa e Ucraina, sospende fino alla fine del 2022 l'Ucraina dalla lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale

Fondi agricoli, la Corte Ue ridimensiona le contestazioni

Aiuti

Sotto osservazione gli aiuti Pac relativi alle domande 2015 e 2016

Francesco Giuseppe Carucci

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 9 marzo relativa alla causa T-10/20, ha riconosciuto la correttezza di alcune spese effettuate dall'Italia nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

La controversia era sorta in quanto il 30 ottobre 2019 la Commissione europea aveva contestato all'Italia alcune procedure poste nell'ambito dei richiamati fondi dopo tre serie di indagini di audit.

La Commissione, a seguito delle rettifiche operate, sia forfettarie che analitiche, intendeva recuperare dai conti nazionali i seguenti importi: poco meno di 144 milioni erogati alle imprese agricole a titolo di aiuti per superficie agricola comune della Pac (politica agricola comune) a seguito delle domande 2015 e 2016; circa 11 milioni erogati per gli esercizi finanziari compresi tra il 2014 e il 2017 alle organizzazioni di produttori e ai programmi operativi; poco meno di 860 mila euro riferiti ad appalti pubblici per alcune misure di sviluppo rurale per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.

Emerge dalle oltre cinquanta pagine della sentenza che la controversia è stata interessata per larga parte dalle censure in ordine agli aiuti concessi nell'ambito Pac.

L'importo di quasi 144 milioni scaturiva dalla contestazione mossa all'Italia secondo cui le

L'Italia ha contestato la rettifica di 143,9 milioni, importo ora ridotto a circa 65 milioni

nostre autorità avrebbero erogato gli aiuti non individuando correttamente le categorie di «prato permanente» e di «superfici tradizionalmente pascolate» cui si riferivano i finanziamenti.

Il Tribunale dell'Unione, al contrario, ha rilevato che le autorità italiane hanno proceduto nel rispetto del regolamento (Ue) 1307/2013 che ha definito le regole applicabili ai pagamenti diretti destinati ad aiutare gli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune. In particolare, rispetto al regolamento comunitario è risultato il Dm 6513/2014 che recepisce le relative disposizioni nel nostro ordinamento.


L'Italia aveva richiesto al Tribunale Ue di annullare la decisione del 30 ottobre 2019 nella parte in cui applicava le correzioni finanziarie sulle erogazioni Pac o, in subordine, di annullarla nella parte in cui applicava la rettifica forfettaria di 143,9 milioni di euro in luogo dei puntuali 64,86 quantificati dal nostro Paese. Importo quest'ultimo che resterebbe a carico del bilancio dello Stato visto il tenore della sentenza secondo cui «la decisione impugnata deve essere annullata là dove prevede una rettifica finanziaria di EUR 143 924 279,14». Ridotto anche di circa 73 mila euro l'importo per la contestata violazione di 860 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**

14 MARZO

GIORNATA DELLA MATEMATICA



Il Sole 24 Ore ha il piacere di presentarvi il romanzo di Denis Guedj, scrittore e insegnante, che mescola sapientemente la suspense letteraria all'amore per una scienza spesso considerata, in modo fin troppo superficiale, fredda e arida. Pagina dopo pagina, resterete incantati da un racconto avvincente, personaggi vivaci e storie che vi catapultano da un angolo all'altro del mondo.

IN EDICOLA DA VENERDÌ 11 MARZO CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90*

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino all'11/04/2022.



Ordina la tua copia su Primaedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.



Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**



In vendita su [Shopping24](http://Shopping24.offerte.ilssole24ore.com/teoremadelpappagallo)